



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.54

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 - Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Cari Presidenti,

si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13-3-2021 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto.

Il provvedimento introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19. In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il decreto stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021. Il testo prevede, tra l'altro, per tutto il periodo indicato:

- l'applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;
- l'applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
- la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un'incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave;
- **la possibilità, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.**

In particolare, così come illustrato nella relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge di cui in oggetto (Atto Camera 2945), la norma di cui all'art. 2 (Congedi per genitori e bonus baby-sitting) consente al lavoratore dipendente, che sia genitore di figlio convivente minore di anni sedici, di svolgere, alternativamente all'altro genitore, la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il comma 2 della norma in esame stabilisce che, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Il comma 3 stabilisce che per i periodi di astensione dal lavoro di cui al comma 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e nel limite di spesa determinato al comma 8, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. Ai fini previdenziali i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il comma 4 prevede che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori, a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, durante un periodo di sospensione dell'attività didattica, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio e di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti, a domanda, nel congedo di cui al comma 2, con diritto all'indennità, e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Secondo il comma 5, nelle ipotesi di cui al comma 2, in caso di figli di età compresa fra quattordici e sedici anni, i genitori hanno diritto, alternativamente tra loro, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori autonomi, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il comma 6 prevede la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per remunerare prestazioni effettuate durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio e di durata della quarantena del figlio, ove minore di anni quattordici. Il *bonus* è erogato, in alternativa,



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione a centri estivi, a servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a servizi socio-educativi territoriali, a centri con funzione educativa e ricreativa e a servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. **Per i lavoratori autonomi non iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il *bonus* è erogato subordinatamente alla comunicazione del numero dei beneficiari da parte delle rispettive casse previdenziali.** La fruizione del *bonus* per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del *bonus* asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. **Il *bonus* introdotto dal presente comma può essere fruito solo se l'altro genitore non utilizza altre forme di tutela o il congedo di cui al comma 2 e, comunque, in alternativa alle misure previste nel presente articolo.** Il comma 7 specifica che, per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui al comma 2 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire della modalità di lavoro agile ai sensi del comma 1, del congedo di cui ai commi 2 e 5 o del *bonus* di cui al comma 6, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure previste dal presente articolo. I commi da 8 a 12 contengono disposizioni di carattere finanziario e dispongono l'applicazione delle misure previste nel presente articolo fino al 30 giugno 2021.

Al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il testo del provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1)

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Anelli

All. n. 1

MF/AM

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005